



FPA

FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
www.fonage.it

Comunicazione agli aderenti in materia di trasparenza della politica di impegno *“explain”*

**Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione iscritto al n. 1084 della I
Sezione Speciale dell’Albo tenuto dalla COVIP**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24/02/2022

Indice

1. Definizioni e contesto normativo	2
2. Adozione dell’<i>“explain”</i>: motivazioni.....	3

1. Definizioni e contesto normativo

In attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 (c.d. Direttiva Shareholder Rights II, di seguito “*Direttiva*”), il decreto legislativo 10 maggio 2019 n.49 ha introdotto nuove misure volte ad incoraggiare l’impegno degli azionisti di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro della UE, con particolare riferimento al lungo periodo.

In particolare, il citato decreto ha introdotto nel d.lgs. n.58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito “TUF”), la nuova sezione I-ter, intitolata “*Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto*” nella Parte IV, Titolo III, Capo II del TUF, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 10 giugno 2019.

Ai sensi dell’art.124-*quater* del TUF, sono considerati investitori istituzionali anche i fondi pensione negoziali, aperti e preesistenti, di cui agli articoli 4, commi 1 e 12, e 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n.252, con almeno cento aderenti, iscritti all’Albo tenuto dalla COVIP ed aventi soggettività giuridica, che investono in società con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea.

È previsto, pertanto, l’obbligo in capo ai fondi pensione di adottare e comunicare al pubblico:

- 1) una politica di impegno che descriva le modalità con cui integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento, secondo il principio del “*comply*”;
- 2) le modalità di attuazione di tale politica di impegno;
- 3) le ragioni dell’eventuale scelta di non adempiere ad una o più delle disposizioni di cui sopra, secondo il principio dell’“*explain*”.

Il citato decreto di recepimento della Direttiva Shareholder Rights II ha modificato anche il d.lgs. n.252/2005, introducendo il nuovo art. 6-*bis* “*Trasparenza degli investitori istituzionali*” che, da un lato, richiama l’obbligo per i fondi pensione, qualificati come investitori istituzionali, di osservare le sopracitate disposizioni del TUF e, dall’altro, attribuisce alla COVIP il potere di definire i termini e le modalità di comunicazione delle informazioni che i fondi pensione devono osservare, in conformità con quanto previsto dall’art. 124-*novies*, comma 3, TUF.

In attuazione del predetto articolo la COVIP ha emanato, con delibera del 2 dicembre 2020, il nuovo “*Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione*”, che definisce i termini entro i quali i fondi pensione sono tenuti a porre in essere gli adempimenti previsti dalla normativa.

Alla COVIP è stato attribuito, inoltre, ai sensi del nuovo art. 193-*bis* 1 del TUF, il potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro centocinquantamila nei confronti dei fondi pensione, in caso di inosservanza e di violazione degli obblighi contenuti nelle sopracitate norme.

2. Adozione dell’“explain”: motivazioni

In conformità con quanto disposto dall’art.124-*quinquies*, comma 3, del TUF - che prevede che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi forniscano una comunicazione al pubblico chiara e motivata delle ragioni dell'eventuale scelta di non adottare una politica di impegno in qualità di azionisti nelle società quotate europee - **il CdA, avendo deciso di avvalersi anche quest’anno della facoltà di non adottare tale politica di impegno, e ritenendo ad oggi ancora valide le motivazioni condivise ed approvate nel corso della seduta del 25 febbraio 2021, di seguito elencate, ha approvato il presente “explain”.**

Premesso che il Fondo Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione è un Fondo di previdenza complementare preesistente avente soggettività giuridica che eroga, in regime di prestazione definita, prestazioni pensionistiche di vecchiaia, pensione anticipata, invalidità ed ai superstiti, di seguito si illustrano i principali motivi della scelta:

- Il Fondo gestisce in forma diretta le proprie risorse patrimoniali. Il processo di selezione dei titoli azionari e di revisione dei portafogli, avviene attraverso l'utilizzo di modelli fattoriali che si basano prevalentemente su un approccio di tipo fondamentale, integrato da considerazioni legate alla dinamica dei prezzi e delle loro volatilità. La rotazione dei titoli in portafoglio può, quindi, risultare più frequente rispetto ad un approccio che privilegi la detenzione delle partecipazioni nel lungo periodo classificandole a bilancio tra i titoli immobilizzati. Questo metodo di selezione dei titoli risulta poco compatibile con una politica d’impegno il cui presupposto è la detenzione della partecipazione azionaria su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo.
- Le modalità di gestione dei portafogli azionari, unite alla dimensione patrimoniale del Fondo, fanno sì che le partecipazioni in emittenti con azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’UE siano scarsamente rilevanti. L’entità estremamente ridotta delle partecipazioni rende, di fatto, poco rilevante l’assunzione di una politica d’impegno.
- Il Fondo Pensione, in attesa dell’adozione degli standard tecnici¹ per l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/2088 - così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 - sta proseguendo le analisi e gli studi al fine di valutare l’eventuale definizione della *policy* da adottare in materia di investimenti sulla base dei criteri c.d. “ESG”, relativi al monitoraggio dell’impatto sociale, ambientale e della governance delle società partecipate. A tal proposito è necessario effettuare, in primo luogo, una valutazione sull’opportunità di recepire i criteri *ESG* all’interno della propria *policy* di investimento, individuando aspetti e modalità di valorizzazione degli stessi, nella loro complessità ed

¹ prorogata al 1° gennaio 2023 con Lettera della Commissione europea del 25 novembre 2021 indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio “Economia e finanza” (ECOFIN), intitolata “Informazioni sugli standard tecnici di regolamentazione ai sensi del Regolamento 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari”.

eterogeneità, con l’obiettivo di considerare l’ipotesi di strutturare una strategia di investimento che contempli anche detti fattori tra i criteri di selezione e periodico monitoraggio degli asset in portafoglio.

Solo dopo aver integrato i criteri *ESG* all’interno della propria *policy* di investimento e nell’eventualità in cui l’utilizzo dei predetti criteri determini una maggiore concentrazione, associata ad una maggiore stabilità delle posizioni in portafoglio, sarà possibile effettuare nuove considerazioni circa l’opportunità di adottare una politica di impegno, magari limitandola all’obiettivo di esprimere, nelle assemblee delle partecipate, voti coerenti con la *policy* adottata in materia *ESG*.

Ogni valutazione relativa all’opportunità di adottare una politica d’impegno sarà condizionata, comunque, ad una preventiva analisi dell’impatto economico che le relative modalità di attuazione potrebbero comportare.

In linea con le indicazioni della Deliberazione Covip del 2 dicembre 2020, il Fondo procederà all’aggiornamento delle informazioni di cui alla presente comunicazione entro il 28 febbraio di ogni anno, salvo eventuali variazioni che saranno prontamente comunicate al pubblico.

Il presente documento è pubblicato all’interno della Sezione “*Trasparenza*” del sito internet www.fonage.it.